

Pubblicato il 07/11/2022

N. 09724/2022REG.PROV.COLL.
N. 03316/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3316 del 2021, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Agenzia nazionale amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata - Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia nazionale amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La controversia qui all'esame trae origine dal provvedimento di sgombero dell'immobile sito in -OMISSIS- di proprietà dell'odierna parte appellante.
2. L'atto consegue alla confisca disposta con sentenza del Tribunale di Cagliari n. -OMISSIS-
3. Nel giudizio di primo grado, l'odierna ricorrente ha lamentato:
 - a) la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in quanto l'immobile le sarebbe stato prima sequestrato e successivamente confiscato senza essere mai stata ella citata in giudizio;
 - b) l'estraneità dell'immobile ai proventi del reato e la sua appartenenza, nel momento in cui venne disposta la confisca, a persona in buona fede del tutto estranea all'attività criminosa;
 - c) la pendenza presso la Corte d'Appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, di una istanza volta ad ottenere la restituzione del bene confiscato.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso, osservando che:
 - i) la decisione del Tribunale di Cagliari che ha disposto la confisca dell'immobile oggetto di controversia è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione sopra menzionata ed è quindi pienamente esecutiva;
 - ii) secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la pendenza di una richiesta di revoca della confisca è irrilevante ai fini del giudizio di legittimità dell'ordinanza di sgombero, qualora, come nel caso in esame, il

provvedimento del giudice penale che ha disposto la misura ablatoria sia divenuto definitivo e risulti, quindi, pienamente esecutivo;

iii) rispetto ai provvedimenti che seguono il giudizio penale con il quale è stata disposta la confisca, non può profilarsi la necessità di motivare in ordine alla comparazione tra l'interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione del medesimo bene, posto che il soggetto destinatario della confisca non è portatore di una posizione giuridica meritevole di tutela con riferimento all'*an* o al *quando* della consegna.

5. I primi due motivi dedotti nella presente sede d'appello sono reiterativi di rilievi già proposti in primo grado e concernenti l'asserita invalidità del provvedimento di confisca per violazione dei principi giuridici che tutelano, nella circolazione dei beni, la posizione del terzo in buona fede, che si assume estraneo alla attività criminosa.

Il terzo motivo censura l'atto gravato in primo grado per difetto di motivazione, poiché in esso si dà atto della presenza nell'immobile di un terzo soggetto -OMISSIS-- ex coniuge della ricorrente), senza precisare che egli è stato autorizzato dal magistrato di sorveglianza ad abitare nella casa di proprietà della ex moglie al solo scopo di prestare assistenza a lei e al figlio.

Nello stesso atto di appello viene formulata richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento, pendente innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, avente ad oggetto l'istanza di restituzione del bene confiscato.

6. A seguito della costituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la causa è stata rinviata in attesa della decisione della Corte di appello.

7. La causa è passata in decisione all'udienza del 3 novembre 2022.

8. L'appello è infondato.

8.1. I primi due motivi risultano non conferenti poiché - concernendo essi supposti difetti intrinseci della misura preventiva o delle relative fonti

regolatrici - la parte avrebbe dovuto dedurli in sede di impugnazione del decreto di confisca, non con il gravame del consequenziale provvedimento di sgombero del bene confiscato. Vi è, infatti, il diaframma logico-giuridico che impedisce di lamentare davanti al giudice amministrativo pretesi vizi delle decisioni del giudice penale (così Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993).

8.2. Quanto al rapporto di interdipendenza che lega la misura preventiva al provvedimento di sgombero, va rilevato che:

-- l'adozione dell'ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità organizzata costituisce, per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, un atto dovuto strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva, atteso che per effetto di quest'ultima il bene acquisisce un'impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, il che determina l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1499/2019; 2993/2016; 2682/2016);

-- il carattere dovuto e vincolato del provvedimento rende irrilevante *“la mancata partecipazione del privato al procedimento di sgombero di un immobile requisito e confiscato .. anche ai sensi dell'art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241”* (così Cons. Stato, sez. III, n. 1499/2019 e 3324/2016);

-- come già esposto, la cognizione del giudice amministrativo è limitata all'ordinanza di sfratto e non può certo estendersi alla disamina dei vizi della confisca, sicché in nessun caso i vizi del sequestro e della successiva confisca possono farsi valere dinanzi al giudice amministrativo o ripercuotersi sulla validità dell'ordinanza di rilascio dell'immobile ed essere conosciuti in sede di cognizione di quest'ultima (Cons. St., sez. III, n. 926/2020 e 2464/2019).

-- spetta dunque al giudice penale (nel corso del procedimento principale per l'applicazione di una misura di prevenzione o, nel caso di opposizione di un terzo, in un successivo incidente di esecuzione) l'accertamento degli esatti

confini del provvedimento di confisca e della eventuale estraneità del terzo in buona fede il cui diritto di proprietà sia stato pregiudicato dal provvedimento patrimoniale (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 10471/2014).

8.3. Alla stregua dei richiamati principi, risulta che il gravame proposto dalla parte non riguarda nessuna tematica rilevante ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento di sgombero, trattandosi di un atto consequenziale alla misura preventiva presupposta e sindacabile per vizi propri, esclusi quelli afferenti all'atto di confisca che lo precede.

9. Va peraltro aggiunto che l'istanza di revoca della confisca è stata respinta dalla Corte di Appello di Cagliari con ordinanza del 12 maggio 2022.

Con successiva ordinanza del 1° agosto 2022 la medesima Corte ha respinto l'opposizione proposta avverso il provvedimento del 12 maggio 2022.

Sulle statuizioni della Corte territoriale pende ricorso in Cassazione.

10. Ciò posto, deve condividersi quanto affermato dal primo giudice circa il fatto che l'Agenzia, nell'emettere l'ordinanza di sgombero, ha agito in esecuzione di un provvedimento giudiziario divenuto definitivo ed esecutivo, in quanto le ordinanze di sgombero in contestazione trovano nella disposta confisca da parte dell'Autorità giudiziaria il proprio idoneo presupposto giuridico.

Di conseguenza, non ha rilievo, ai fini della legittima adozione dell'ordinanza, la presentazione di una domanda di revoca della misura di prevenzione, che non inficia la validità e l'efficacia del provvedimento di confisca.

D'altra parte, l'eventuale revoca della misura ablatoria avrebbe effetti caducanti anche sul conseguente procedimento di sgombero, sicché rimane intatta la possibilità per la parte privata di perseguire per tale via l'aspettativa al rilascio del bene.

11. Quanto al terzo motivo di appello, esso pone in evidenza una circostanza (la mancata specificazione delle ragioni della presenza nell'abitazione di un terzo soggetto) non rilevante ai fini della valutazione di legittimità dell'ordinanza di sgombero. Come si è esposto, al contenuto del

provvedimento in esame è estranea la necessità di comparare l'interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela, con riferimento non solo all'*an* ma anche al *quando* della consegna (cfr. Cons. St., sez. III, n. 6706/2018 e n. 6193/2018).

12. Per quanto esposto l'appello va integralmente respinto.

13. Le spese del secondo grado di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 3316 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo onnicomprensivo di € 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Umberto Maiello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.